

RISK(76) - Strumenti di gestione del rischio

SRF01 - assicurazioni agevolate

Codice intervento (SM)	SRF01
Nome intervento	assicurazioni agevolate
Tipo di intervento	RISK(76) - Strumenti di gestione del rischio
Indicatore comune di output	O.9. Numero di unità coperte da strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è programmato e attuato a livello nazionale e non sono previste declinazioni regionali o specificità a carattere territoriale.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto

SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto

R.5 Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti.

L'intervento mira a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno sui premi delle polizze assicurative, il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese agricole per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi meteorologici e contro i rischi sanitari, fitosanitari, da infestazioni parassitarie. Il sostegno alle assicurazioni agricole agevolate è finalizzato, inoltre, a garantire la continuità, il perfezionamento e l'ampliamento di un sistema esistente, in grado di incrementare la resilienza delle aziende a fronte dei sempre più frequenti cambiamenti climatici.

Il sistema assicurativo agevolato rappresenta, infatti, il principale strumento di gestione del rischio a cui fanno ricorso le imprese agricole italiane. Gli agricoltori trovano vantaggiosa la possibilità di proteggere la produzione aziendale da eventi al di fuori del proprio controllo trasferendo parte del rischio alle compagnie assicurative mediante la stipula della polizza in grado di coprire alcuni rischi sofferti dalle imprese. Ciò anche in funzione dell'agevolazione pubblica, che oltre a costituire un elemento di incentivo

per gli agricoltori, permette di stimolare l'offerta assicurativa verso prodotti maggiormente attinenti ai fabbisogni di protezione delle imprese agricole. Per i rischi che non trovano nel sistema assicurativo concreta protezione possono operare gli altri strumenti di cui agli interventi SRF02 e SRF03, quest'ultimo anche in via complementare. Al contempo, lo strumento di cui all'intervento SRF04 opererà sia in modo complementare sia autonomo rispetto alle assicurazioni agricole.

L'intervento mira, inoltre, ad incrementare il numero di imprese agricole aderenti a programmi di gestione del rischio e a favorire il riequilibrio territoriale e settoriale del sostegno pubblico, mediante la possibilità per le imprese di utilizzare lo/gli strumento/i più adatti alle specifiche esigenze aziendali, territoriali, settoriali.

Il sostegno di cui all'articolo 76 par.3 lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2002/89/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. La misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando indici biologici, meteorologici o misti (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la zona

I beneficiari del sostegno sono gli agricoltori.

Criteri di ammissibilità

C.01 - Per essere ammissibili al sostegno i beneficiari devono:

- essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- qualificarsi come agricoltori in attività ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 par. 5 del Reg. 2021/2115;
- essere titolari del "Fascicolo Aziendale" nel quale devono essere dettagliati il piano di coltivazione/le superfici e/o la composizione zootecnica/gli animali utilizzati per ottenere il prodotto assicurato.

C.02 – Per essere ammissibili al sostegno le polizze assicurative devono coprire esclusivamente i rischi, le produzioni, le tipologie colturali e gli allevamenti zootecnici espressamente indicati nel Piano annuale pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Piano annuale definisce anche le eventuali combinazioni di rischi assicurabili.

C.03 - Le polizze assicurative coprono esclusivamente perdite di produzione, determinate dai rischi previsti dal Piano annuale, che superano il 20% della produzione media annua dell'agricoltore, calcolata sui tre anni precedenti o sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. La produzione media annua è identificata in termini monetari (valore), al fine di esprimere un dato di sintesi delle rese delle diverse tipologie di animali allevati o di vegetali coltivati dalle aziende. Laddove la produzione media annua è inferiore al valore assicurato, la soglia si calcola sul valore assicurato.

La produzione media annua è dichiarata dall'imprenditore agricolo ed è verificata con uno dei metodi seguenti:

- a. tramite l'utilizzo di "Standard Value" (SV), determinati secondo la metodologia di cui alla sezione 9 e approvati annualmente dal Ministero.
- b. laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova della produzione ottenuta negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa.

C.05 – Le polizze assicurative prevedono il pagamento di risarcimenti esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica o all'insorgenza di un focolaio di epizoozia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria. Il risarcimento è erogato dalla Compagnia assicurativa se il valore residuo in campo risulti inferiore all' 80% della produzione media annua, calcolata come indicato al punto C.03, ovvero all'80% del valore coperto dalla polizza laddove quest'ultimo sia inferiore alla produzione media annua, stabilita conformemente all'art. 76 del Regolamento (UE) 2021/2115. I risarcimenti pagati agli agricoltori non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai rischi coperti dalla polizza, pertanto, non coprono costi aggiuntivi che costituiscono perdite economiche.

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

Sono ammissibili al sostegno i costi di sottoscrizione di una polizza assicurativa o di un certificato di adesione ad una polizza collettiva conforme alle disposizioni previste dal Piano annuale e alla normativa nazionale e unionale.

Altri obblighi

La produzione media annua costituisce il valore massimo assicurabile ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno.

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5).

N.P.

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forma di sostegno

☒ **Sovvenzione**

☐ **Strumento finanziario**

Tipo di pagamenti

☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario

☐ costi unitari

☐ somme forfettarie

☐ finanziamento a tasso fisso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Il tasso di sostegno è fissato al 70% della spesa ammessa. Se necessario, tale percentuale può essere ridotta in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione. In considerazione degli obiettivi dell'intervento, volti ad incentivare la sottoscrizione di polizze che coprono un maggior numero di rischi, nel Piano annuale è possibile prevedere l'applicazione di premialità per le tipologie di polizza che coprono più rischi. In tal senso, per le polizze che coprono un numero di rischi inferiore a tre, è possibile fissare il tasso di sostegno a partire da una percentuale minima del 50% della spesa ammessa.

Il tasso applicato per ciascuna campagna e per tipologia di polizza è fissato nel Piano annuale e stabilito in funzione dell'andamento delle campagne precedenti, della previsione di andamento di quella di riferimento, nonché della dotazione finanziaria.

Spiegazione supplementare

spiegazioni già fornite nelle sezioni precedenti

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

☐ Sì ☒ No ☐ Misto

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

☐ Notifica ☐ Regolamento generale di esenzione per categoria ☐ Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo ☐ Importo minimo

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Compensazione delle perdite. Qual è la compensazione che fa scattare la soglia?

Sono ammissibili al sostegno esclusivamente le polizze assicurative che coprano perdite superiori a una soglia minima del 20% della produzione annua dell'agricoltore come definita al paragrafo 5, punto C03.

Quali sono il metodo di calcolo delle perdite e i fattori scatenanti per la compensazione?

La quantificazione delle perdite economiche, sulla base di una o più denunce di evento dannoso da parte del singolo agricoltore assicurato, è operata al momento della raccolta del prodotto o nelle fasi immediatamente precedenti. La stima della perdita economica è condotta da un tecnico (perito) il quale, dopo aver preso visione delle rilevazioni metereologiche disponibili, verifica il nesso di causalità tra evento coperto e danni prodotti sulla coltura oggetto di copertura e, se presenti, anche su colture limitrofe, procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile presente in campo; se tale valore risulta inferiore rispetto alla produzione media diminuita del 20%, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la Compagnia procede al calcolo della perdita economica che potrà avere un valore massimo pari alla valore della mancata produzione.

In futuro, in luogo delle ispezioni in campo potranno essere utilizzati indici per il calcolo della produzione media annua che è stata distrutta, ad esempio nei casi in cui è difficile effettuare una valutazione delle perdite o laddove i dati a livello di azienda non sono disponibili.

I fattori scatenanti l'indennizzo, oltre al superamento della soglia minima di danno, sono rinvenibili nelle clausole contrattuali (franchigie, massimali, entrata in copertura, ecc...) delle diverse Compagnie che possono operare nel settore assicurativo agevolato.

Si riporta di seguito la metodologia di calcolo degli SV

METODOLOGIA DI CALCOLO DEGLI STANDARD VALUE

CALCOLO DEGLI STANDARD VALUE DELLE PRODUZIONI VEGETALI

Gli Standard Value (valori unitari standard) per prodotti e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale) sono basati per la componente produttiva (resa):

- a) su analisi statistiche di serie storiche pluriennali desunte dai dataset sulle polizze agricole assicurative, su rilevazioni in campo e su valutazioni agronomiche;
- b) sui disciplinari di produzione per i prodotti tutelati da marchi a indicazione geografica e a denominazione di origine protetta.

Con riferimento al punto a), per il calcolo della componente produttiva di riferimento per unità di superficie di ciascuna delle 5 annualità aggiornato almeno con cadenza triennale, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono utilizzate in ordine di priorità ed in base ai dati disponibili:

1. le produzioni medie, aumentate di una deviazione standard, per unità di superficie assicurate a livello di comune;
2. le produzioni medie, aumentate di una deviazione standard, per unità di superficie assicurate a livello di provincia, in assenza di un numero minimo di occorrenze per comune;
3. le produzioni medie, aumentate di una deviazione standard, per unità di superficie assicurate a livello di regione, in assenza di un numero minimo di occorrenze per provincia;
4. le produzioni medie, aumentate di una deviazione standard, per unità di superficie assicurate a livello nazionale, in assenza di un numero minimo di occorrenze per regione.

La metodologia prevede in ogni caso che i dati provenienti dalle base dati statistiche siano comunque validati e congruiti sulla base di analisi supplementari di tipo agronomico e sulla base di eventuali

disciplinari di produzione. Le produzioni così determinate sono oggetto di consultazione con le Regioni/Province autonome per le valutazioni di competenza.

Per i calcoli di cui ai punti da 1 a 4 si utilizzano i dataset delle polizze agricole agevolate acquisiti nel sistema informativo SGR/SIAN.

Per quanto attiene alla componente prezzo, il calcolo dello Standard Value è basato su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali o quinquennali dei prezzi unitari per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale delle produzioni vegetali.

CALCOLO DEGLI STANDARD VALUE DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

Gli Standard Value (valori unitari standard) per prodotti e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale) sono basati per la componente produttiva (resa):

- a) su analisi statistiche dei dati derivanti dai controlli funzionali;
- b) su parametri standard che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione.

Per il calcolo della componente produttiva di riferimento per capo sono utilizzate per il latte a partire dalla campagna 2016, annualmente, le produzioni di riferimento elaborate a livello territoriale sulla base di analisi statistiche dei dati derivanti dai controlli funzionali per le varie specie almeno degli ultimi tre anni.

Per le specie da carne, da uova e del prodotto miele le produzioni di riferimento sono elaborate, e verificate almeno con cadenza triennale, sulla base di parametri standard che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione media aziendale quali: numero dei nascituri per ciclo di produzione annuo, cicli produttivi annui, peso vivo alla fase/macellazione.

Le produzioni così determinate sono oggetto di consultazione con le Regioni/Province autonome per le valutazioni di competenza.

Per quanto attiene alla componente prezzo, il calcolo dello Standard Value è basato su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali o quinquennali dei prezzi unitari per prodotto o specie/razza o gruppo di razze.

NORMALIZZAZIONE IN PRESENZA DI RESE ANOMALE

In presenza di rese anomale (significativamente divergenti e solitamente più alte rispetto a quelle dello stesso territorio-prodotto) sono previste verifiche ed eventuali correttive attraverso procedure stabilite dall'Autorità di Gestione del Programma

Qual è il tipo di strumento per la gestione del rischio?

- ☒ Assicurazione
- ☐ Fondo di mutualizzazione
- ☐ Altro

Qual è la copertura delle perdite di produzione?

bestiame

colture

orticoltura

Qual è la copertura delle perdite di reddito?

non specifica per settore

specifica per settore

Quali sono le disposizioni per evitare una sovracompensazione di tale contributo?

Oltre quanto indicato nella sezione 3.6 del Piano, il sistema informatizzato specifico per le misure di gestione del rischio, denominato "Sistema di Gestione del Rischio" (SGR), integrato nella piattaforma SIAN, garantisce che non si verifichi alcuna forma di sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma dell'articolo 76 del Reg. 2115/2021 con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. A tal fine il sistema, basato sull'interscambio dati continuativo tra tutti gli attori coinvolti nell'implementazione degli interventi, prevede anche l'acquisizione delle perizie di danno secondo schemi standard informatizzati previsti dal Piano annuale.

Il sistema è integrato con la banca dati sui rischi in agricoltura istituita ai sensi del D.M. 18 luglio 2003 (Mipaaf) e si avvale dei servizi resi disponibili dall'anagrafe delle aziende agricole (DPR n.503/99). Il sistema gestisce la posizione della singola impresa (univocamente identificata), associando alla stessa un Piano di gestione individuale del rischio, che gestisce l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore, univocamente collegato all'azienda e ai suoi elementi strutturali (dati anagrafici, superfici, capi, valori storici individuali, ecc.).

Il piano è poi collegato allo strumento o agli strumenti di gestione del rischio scelti dall'impresa (polizza assicurativa, adesione al fondo di mutualizzazione, adesione all'IST). Sulla base di tali elementi, è possibile controllare l'assenza di sovrapposizioni o sovracompenzazioni nell'ambito di ciascuna posizione individuale (es. il rischio su una determinata coltura, coperto da più di una polizza/certificato o contemporaneamente da una polizza/certificato e dall'adesione ad un fondo di mutualizzazione danni). Sempre a livello individuale, sarà possibile valutare eventuali sovracompenzazioni derivanti dall'adesione allo strumento assicurativo o ad un fondo di mutualizzazione danni e contemporaneamente beneficiare delle compensazioni dell'IST (es. gli indennizzi per i danni ad una coltura sono registrati a sistema e saranno considerati nel calcolo del reddito annuale rilevante ai fini dell'intervento compensativo dell'IST). A livello complessivo, un sistema così configurato consentirà una piena tracciabilità degli interventi, consentendo di evitare doppi finanziamenti a favore della singola impresa.

In particolare, nei casi di azione congiunta dello strumento assicurativo e dello strumento di stabilizzazione del reddito (IST), il reddito di riferimento che va tenuto in considerazione ai fini della misurazione dell'eventuale calo è il reddito post-indennizzo assicurativo. Gli scenari che potrebbero dar luogo a rischi di sovracompenzazione riguardano danni alla produzione, in quanto lo strumento dell'assicurazione agevolata non copre cali di reddito dovuti a rischi di mercato. Tali scenari, e i meccanismi per evitare sovracompenzazioni, sono illustrati nei seguenti punti:

- Si verificano eventi avversi che comportano una perdita della produzione assicurata. Una volta ricevuta, la compensazione assicurativa va sommata al reddito aziendale. Se l'agricoltore partecipa anche ad uno schema IST, tale strumento non si attiva se il calo di reddito, a fronte della corresponsione dell'indennizzo assicurativo, non supera la soglia minima di danno. In questo modo, non avviene nessuna sovracompenzazione.

- Si verificano eventi avversi che comportano una perdita della produzione assicurata. Il reddito post-indennizzo assicurativo subisce, questa volta, una contrazione ammissibile per l'IST, anche tenuto conto dell'indennizzo assicurativo ricevuto. L'IST andrà pertanto a coprire, di fatto, soltanto le ulteriori perdite (nessuna sovra-compensazione).

In relazione ai fondi di mutualizzazione danni, uguale è l'oggetto e diversi sono i meccanismi di funzionamento degli strumenti. Il rischio di sovracompenzazione è quindi più direttamente evidente in questo caso, in quanto i rischi legati alla produzione sono gli stessi e in diretta competizione. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio (avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2002/89/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria), non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati relativi a diverse polizze ovvero la stipula di una polizza e l'adesione a un fondo di mutualizzazione per la medesima tipologia colturale o allevamento.

10 Rispetto delle norme OMC

Amber Box

Spiegazione indicante se, ed eventualmente in che modo, l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni di cui all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC (Green Box)

Essendo prevista una soglia di danno inferiore al 30% (soglia 20%), l'intervento non rispetta l'allegato 2 dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura (Green Box).

11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
---------	----------	-----------------------	--------------	---------------

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%
IT - Italia	91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%
IT - Italia	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%

12 Importi unitari previsti - Definizione

Importo unitario previsto	Tipo di sostegno	Tasso o tassi di partecipazione	Tipo dell'importo unitario previsto	Regione o regioni	Indicatore o indicatori di risultato	L'importo unitario si basa su spese riportate?
SRF001-PLUA.01 - assicurazioni	Sovvenzione	91(2)(a)-IT-50,50% 91(2)(c)-IT-42,50% 91(2)(d)-IT-40,70%	Media		R.5	No

Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario

SRF001-PLUA.01 - assicurazioni

Il valore medio nazionale è calcolato rapportando la dotazione finanziaria annuale al numero di beneficiari che mediamente si sono assicurati per ciascuna campagna nel precedente periodo di programmazione (circa 90.000 aziende) ridotto di una percentuale di circa il 3% per tenere conto della tendenza, registrata ormai da molti anni, di concentrazione delle aziende che vede diminuire il numero totale di agricoltori e aumentare la dimensione minima aziendale al fine di aumentarne la competitività. L'output non è cumulabile in quanto la maggior parte delle aziende aderiscono all'intervento ogni anno. Inoltre, in conformità alle regole del mercato assicurativo, i primi pagamenti per ciascuna campagna avverranno dopo il 15 ottobre dell'anno di riferimento della medesima campagna e, quindi, nella tabella sono contabilizzati nell'anno finanziario successivo. Con le risorse a disposizione, si stima comunque di poter finanziare fino alla campagna 2027. Nel 2029 si prevedono pagamenti relativi alle domande residuali delle campagne precedenti. Infine, il valore massimo dello Unit Amount è calcolato stimando che in una qualsiasi annualità possano concentrarsi i pagamenti di aziende di grandi dimensioni che assicurano anche più prodotti.

13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRF001-PLUA.01 - assicurazioni (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)		3.757,76	3.426,20	3.467,37	3.427,47	3.427,47	3.463,04	
	Maximum planned average unit amount (where applicable) (EUR)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	O.9 (unità: Beneficiari)		60.000,00	84.000,00	85.000,00	87.000,00	87.000,00	20.000,00	423.000,00
TOTALE	O.9 (unità: Beneficiari)	0,00	60.000,00	84.000,00	85.000,00	87.000,00	87.000,00	20.000,00	423.000,00
	Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica totale in EUR)	0,00	238.225.164,42	287.800.414,65	294.726.487,10	298.189.523,33	298.189.523,33	69.260.724,47	1.486.391.837,30
	Dotazione finanziaria indicativa annuale (Contributo dell'Unione in EUR)	0,00	106.725.503,76	128.935.346,99	132.038.245,77	133.589.695,15	133.589.695,15	31.028.987,58	665.907.474,40
	Di cui per lo strumento finanziario (Spesa pubblica totale in EUR)								
	Di cui per lo strumento finanziario (Contributo dell'Unione in EUR)								

	Di cui riporto (Spesa pubblica totale in EUR)								
	Di cui riporto (Contributo dell'Unione in EUR)								
	Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria minima di cui all'allegato XII (applicabile all'articolo 95, paragrafo 1, ai sensi degli articoli 73 e 75) (Spesa pubblica totale in EUR)								
	Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria minima di cui all'allegato XII (Contributo dell'Unione in EUR)								

SRF02 - fondi mutualità danni

Codice intervento (SM)	SRF02
Nome intervento	fondi mutualità danni
Tipo di intervento	RISK(76) - Strumenti di gestione del rischio
Indicatore comune di output	O.9. Numero di unità coperte da strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è programmato e attuato a livello nazionale e non sono previste declinazioni regionali o specificità a carattere territoriale.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC	Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO1	Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO	Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.5	Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti.

Considerata l'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2014-2022, si ritiene fondamentale confermare gli strumenti di cui agli interventi SRF02 e SRF03.

L'intervento mira a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno ai fondi di mutualizzazione, il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese agricole per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi sanitari, fitosanitari, da infestazioni parassitarie e contro i rischi meteorologici e le emergenze ambientali, per i quali non siano disponibili adeguate coperture sul mercato assicurativo.

I fondi di mutualizzazione danni possono operare, quindi, in modo alternativo agli interventi SRF01 (per i rischi che non trovano in esso concreta protezione) e SRF04, ovvero in modo complementare con l'intervento SRF03.

L'intervento mira, inoltre, ad incrementare il numero di imprese agricole aderenti a programmi di gestione del rischio e a favorire il riequilibrio territoriale e settoriale del sostegno pubblico, mediante la possibilità per le imprese di utilizzare lo/gli strumento/i più adatti alle specifiche esigenze aziendali, territoriali,

settoriali.

Il sostegno di cui all'articolo 76 par.3 lettera b), è concesso solo per i fondi di mutualizzazione che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2002/89/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. In futuro, potranno essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. La misurazione della perdita registrata potrà essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando indici biologici, meteorologici o misti (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la zona

I beneficiari del sostegno sono i fondi di mutualizzazione istituiti da un Soggetto Gestore.

Criteri di ammissibilità

C.01 - I fondi di mutualizzazione ed il relativo Soggetto Gestore devono essere riconosciuti dall'Autorità competente (Mipaaf). A tal fine devono rispettare almeno i seguenti requisiti:

a. I soggetti che intendono istituire e gestire fondi di mutualizzazione devono adottare uno statuto, un regolamento che ne disciplini l'attività e una modellistica con gli aderenti (domanda di adesione al fondo e alla copertura mutualistica), in conformità alle disposizioni della normativa nazionale. I soggetti già costituiti per altre finalità devono adeguare il proprio statuto alle medesime disposizioni prima della richiesta di accreditamento ai sensi della normativa nazionale.

b. I fondi devono avere una durata minima di cinque anni.

c. I fondi devono prevedere sanzioni in caso di mancato o non corretto assolvimento degli obblighi contrattuali da parte degli agricoltori aderenti.

d. La contabilità ed il patrimonio del fondo di mutualizzazione, per gli scopi del presente intervento, devono essere tenuti separati da ogni altra eventuale attività del soggetto gestore del fondo. Tale soggetto è tenuto, ogni anno, a trasmettere all'autorità competente (Mipaaf) un rendiconto di tutti i movimenti finanziari e ad adottare una politica trasparente dei flussi finanziari in entrata ed uscita dal fondo.

C.02 - Gli aderenti al fondo di mutualizzazione destinatari delle compensazioni finanziarie, devono:

1. essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

2. qualificarsi come agricoltori in attività ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 par. 5 del Reg. 2021/2115;

3. essere titolari del "Fascicolo Aziendale" nel quale devono essere dettagliati il piano di coltivazione/le superfici e/o la composizione zootecnica/gli animali utilizzati per ottenere il prodotto oggetto di copertura del fondo.

C.03 - I rischi, le produzioni, le tipologie colturali e gli allevamenti zootecnici ammessi alla protezione del fondo di mutualizzazione sono indicati nel Piano annuale pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Piano annuale definisce anche le eventuali combinazioni di rischi assicurabili.

C.04 - I fondi di mutualizzazione coprono esclusivamente perdite di produzione, determinate da eventi previsti dal Piano annuale, che superano il 20% della produzione media annua dell'agricoltore, calcolata sui tre anni precedenti o sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. La produzione media annua è identificata in termini monetari (valore), al fine di esprimere un dato di sintesi delle rese delle diverse tipologie di animali allevati o di vegetali coltivati dalle aziende. Laddove la produzione media annua è inferiore al valore protetto, la soglia si calcola sul valore protetto.

La produzione media annua è dichiarata dall'imprenditore agricolo ed è verificata con uno dei metodi seguenti:

a. tramite l'utilizzo di "Standard Value" (SV), determinati secondo la metodologia riportata al paragrafo 9 dell'intervento SFR01 e approvati annualmente dal Ministero;

b. sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova della produzione ottenuta negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, laddove superiore allo SV.

La compensazione non copre eventuali perdite di valore risultanti da variazioni del prezzo delle produzioni intervenute tra la stipula della domanda di adesione alla copertura mutualistica e il verificarsi dell'evento o la liquidazione del danno.

C.05 - I fondi di mutualizzazione prevedono il pagamento di compensazioni finanziarie esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica o all'insorgenza di un focolaio di epizootia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria o emergenza ambientale. Il risarcimento è erogato dal Soggetto gestore del Fondo se il valore residuo in campo risulti inferiore all'80% della produzione media annua, calcolata come indicato al punto C.04, ovvero all'80% del valore coperto dal Fondo laddove quest'ultimo sia inferiore alla produzione media annua, stabilita conformemente all'art. 76 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Gli indennizzi finanziari pagati dai fondi di mutualizzazione agli agricoltori non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai rischi coperti dal fondo; pertanto, non coprono costi aggiuntivi che costituiscono perdite economiche.

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

Sono ammissibili al sostegno:

- a. le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
- b. gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori aderenti;
- c. gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori aderenti in caso di crisi;
- d. le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;
- e. il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.

Il sostegno relativo agli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori tiene conto dell'eventuale sostegno già fornito per le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo e per il capitale iniziale del fondo stesso.

I contributi finanziari relativi alle integrazioni dei pagamenti annuali al fondo (70% del costo complessivo della copertura mutualistica) per la realizzazione, insieme alla quota privata, della copertura mutualistica sono riconosciuti previa verifica dell'avvenuto pagamento della quota privata a carico dell'agricoltore, pari al 30% del costo complessivo della copertura mutualistica.

Altri obblighi.

La produzione media annua costituisce il valore massimo proteggibile ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno.

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e

una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5).

N.P.

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forma di sostegno

☒ **Sovvenzione**

☐ **Strumento finanziario**

Tipo di pagamenti

☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario

☐ costi unitari

☒ somme forfettarie

☐ finanziamento a tasso fisso

Base per l'istituzione

Articolo 83 comma 1 lett. d) e comma 2 lett. c)

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Il tasso di sostegno è fissato al 70% della spesa ammessa. Se necessario, tale percentuale può essere ridotta in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione. In considerazione degli obiettivi dell'intervento, volti ad incentivare la sottoscrizione di coperture mutualistiche che coprono un maggior numero di rischi, nel Piano annuale è possibile introdurre una premialità per le tipologie di coperture mutualistiche riferite a più rischi.

Spiegazione supplementare

Per le spese amministrative di costituzione, decrescenti nel triennio, relativamente ai costi diversi da quelli del personale, viene riconosciuto un finanziamento a tasso fisso pari al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale, in applicazione dell'articolo 83 comma 1 lett. d) e comma 2 lett. C del Reg. 2021/2115) (politiche di coesione – Reg. 2021/1060 art.56).

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

☐ Sì ☐ No ☒ Misto

Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

Le spese amministrative di costituzione sostenute dal Soggetto Gestore dei Fondi di mutualizzazione esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

☐ Notifica ☐ Regolamento generale di esenzione per categoria ☐ Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo ☒ Importo minimo

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Compensazione delle perdite. Qual è la compensazione che fa scattare la soglia?

Sono ammissibili al sostegno esclusivamente i fondi di mutualizzazione che coprano perdite superiori a una soglia minima del 20% della produzione annua come definita al paragrafo 5 punto C04.

Quali sono il metodo di calcolo delle perdite e i fattori scatenanti per la compensazione?

La quantificazione delle perdite economiche, sulla base di una o più denunce di evento dannoso da parte del singolo agricoltore aderente al fondo di mutualizzazione, è operata al momento della raccolta del prodotto o nelle fasi immediatamente precedenti. La stima della perdita economica è condotta da un tecnico (perito), nominato dal Soggetto gestore del fondo di mutualizzazione il quale, dopo aver preso visione delle rilevazioni meteorologiche disponibili, verifica il nesso di causalità tra evento coperto e danni prodotti sulla coltura oggetto di copertura e, se presenti, anche su colture limitrofe, procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile presente in campo; se tale valore risulta inferiore rispetto alla produzione media diminuita del 20%, ovvero al valore protetto in tutti i casi in cui il valore protetto risulta inferiore al valore della produzione media annua, il Soggetto gestore procede al

calcolo della perdita economica che potrà avere un valore massimo pari alla valore della mancata produzione.

In futuro, in luogo delle ispezioni in campo potranno essere utilizzati indici per il calcolo della produzione media annua che è stata distrutta, ad esempio nei casi in cui è difficile effettuare una valutazione delle perdite o laddove i dati a livello di azienda non sono disponibili.

I fattori scatenanti l'indennizzo, oltre al superamento della soglia minima di danno, sono rinvenibili nelle clausole contrattuali (franchigie, massimali, entrata in copertura, ecc...) delle coperture mutualistiche previste dai Fondi di mutualizzazione.

Qual è il tipo di strumento per la gestione del rischio?

☐ Assicurazione

☒ Fondo di mutualizzazione

☐ Altro

Qual è la copertura delle perdite di produzione?

bestiame

colture

orticoltura

Qual è la copertura delle perdite di reddito?

non specifica per settore

specifica per settore

Quali sono le disposizioni per evitare una sovracompensazione di tale contributo?

Oltre quanto indicato nella sezione 3.6, il sistema informatizzato specifico per le misure di gestione del rischio, denominato "Sistema di Gestione del Rischio" (SGR), integrato nella piattaforma SIAN, garantisce che non si verifichi alcuna forma di sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma dell'articolo 76 del Reg. 2115/2021 con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. A tal fine il sistema, basato sull'interscambio dati continuativo tra tutti gli attori coinvolti nell'implementazione degli interventi, prevede anche l'acquisizione delle perizie di danno secondo schemi standard informatizzati previsti dal Piano annuale.

Il sistema è integrato con la banca dati sui rischi in agricoltura istituita ai sensi del D.M. 18 luglio 2003 (Mipaaf) e si avvale dei servizi resi disponibili dall'anagrafe delle aziende agricole (DPR n.503/99). Il sistema gestisce la posizione della singola impresa (univocamente identificata), associando alla stessa un Piano di gestione individuale del rischio, che gestisce l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore, univocamente collegato all'azienda e ai suoi elementi strutturali (dati anagrafici, superfici, capi, valori storici individuali, ecc.).

Il piano è poi collegato allo strumento o agli strumenti di gestione del rischio scelti dall'impresa (polizza assicurativa, adesione al fondo di mutualizzazione, adesione all'IST). Sulla base di tali elementi, è possibile controllare l'assenza di sovrapposizioni o sovracompensazioni nell'ambito di ciascuna posizione individuale (es. il rischio su una determinata coltura, coperto contemporaneamente da una polizza/certificato e dall'adesione ad un fondo di mutualizzazione danni). Sempre a livello individuale, sarà possibile valutare eventuali sovracompensazioni derivanti dall'adesione ad un fondo di mutualizzazione danni e contemporaneamente beneficiare delle compensazioni dell'IST (es. gli indennizzi per i danni ad una coltura sono registrati a sistema e saranno considerati nel calcolo del reddito annuale rilevante ai fini dell'intervento compensativo dell'IST). A livello complessivo, un sistema così configurato consentirà una piena tracciabilità degli interventi, consentendo di evitare doppi finanziamenti a favore della singola impresa.

I meccanismi per evitare sovracompensazione descritti per l'intervento SRF01 coincidono in caso di azione congiunta tra fondi di mutualizzazione danni e strumento di stabilizzazione del reddito, ove diverso è il tipo di copertura ammissibile ad agevolazione, ma identico il tipo di strumento in termini di struttura e

impianto attuativo.

In relazione alle assicurazioni agevolate, uguale è l'oggetto e diversi sono i meccanismi di funzionamento degli strumenti. Il rischio di sovracompensazione è quindi più direttamente evidente in questo caso, in quanto i rischi legati alla produzione sono gli stessi e in diretta competizione. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio (avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2002/89/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria), non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati relativi a diverse polizze ovvero la stipula di una polizza e l'adesione a un fondo di mutualizzazione per la medesima tipologia colturale o allevamento.

10 Rispetto delle norme OMC

Amber Box

Spiegazione indicante se, ed eventualmente in che modo, l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni di cui all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC (Green Box)

Essendo prevista una soglia di danno inferiore al 30% (soglia 20%), l'intervento non rispetta l'allegato 2 dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura (Green Box).

11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%
IT - Italia	91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%
IT - Italia	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%

12 Importi unitari previsti - Definizione

Importo unitario previsto	Tipo di sostegno	Tasso o tassi di partecipazione	Tipo dell'importo unitario previsto	Regione o regioni	Indicatore o indicatori di risultato	L'importo unitario si basa su spese riportate?
SRF02-PLUA.00.01 - fondi mutualità danni	Sovvenzione		Media		R.5	No

Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario

SRF02-PLUA.00.01 - fondi mutualità danni

I costi di adesione alla copertura mutualistica variano in funzione della tipologia di fondo di appartenenza, dei rischi coperti, della vulnerabilità delle produzioni coperte e del livello di esposizione al rischio delle aziende agricole aderenti, pertanto, non è possibile adottare l'importo unitario uniforme.

Il pagamento medio è stimato sulla base degli importi annuali programmati per l'intervento e del numero medio di aziende beneficiarie del sostegno sulle integrazioni ai pagamenti annuali ai fondi di mutualizzazione della precedente programmazione e tiene conto della tendenza, registrata ormai da molti anni, di concentrazione delle aziende che vede diminuire il numero totale di agricoltori e aumentare la dimensione minima aziendale al fine di aumentarne la competitività. I primi pagamenti per ciascuna campagna avverranno dopo il 15 ottobre dell'anno di riferimento della medesima campagna e, quindi, nella tabella sono contabilizzati nell'anno finanziario successivo.

L'output non è cumulabile in quanto la maggior parte delle aziende aderiscono all'intervento ogni anno. Il valore massimo dello Unit Amount è calcolato stimando che in una qualsiasi annualità possano concentrarsi i pagamenti di aziende di grandi dimensioni che proteggono anche più prodotti. Con le risorse a disposizione, si stima comunque di poter finanziare fino alla campagna 2028. Nel 2029 si prevedono pagamenti relativi alle domande residuali delle campagne precedenti.

13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRF02-PLUA.00.01 - fondi mutualità danni (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)	0,00	3.605,75	2.644,22	2.644,22	2.524,03	2.403,84	2.253,60	
	Maximum planned average unit amount (where applicable) (EUR)	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	O.9 (unità: Beneficiari)	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	800,00	22.800,00
TOTALE	O.9 (unità: Beneficiari)	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	800,00	22.800,00
	Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica totale in EUR)	0,00	7.211.509,20	13.221.100,21	13.221.100,21	12.620.141,11	12.019.182,01	1.802.877,30	60.095.910,04
	Dotazione finanziaria indicativa annuale (Contributo dell'Unione in EUR)	0,00	3.230.775,20	5.923.087,86	5.923.087,86	5.653.856,60	5.384.625,33	807.693,80	26.923.126,65
	Di cui per lo strumento finanziario (Spesa pubblica totale in EUR)								
	Di cui per lo strumento finanziario (Contributo dell'Unione in EUR)								

	Di cui riporto (Spesa pubblica totale in EUR)								
	Di cui riporto (Contributo dell'Unione in EUR)								
	Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria minima di cui all'allegato XII (applicabile all'articolo 95, paragrafo 1, ai sensi degli articoli 73 e 75) (Spesa pubblica totale in EUR)								
	Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria minima di cui all'allegato XII (Contributo dell'Unione in EUR)								

SRF03 - fondi mutualità reddito

Codice intervento (SM)	SRF03
Nome intervento	fondi mutualità reddito
Tipo di intervento	RISK(76) - Strumenti di gestione del rischio
Indicatore comune di output	O.9. Numero di unità coperte da strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è programmato e attuato a livello nazionale e non sono previste declinazioni regionali o specificità a carattere territoriale.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC	Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO1	Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO	Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.5	Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti.

Considerata l'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2014-2022, si ritiene fondamentale confermare gli strumenti di cui agli interventi SRF02 e SRF03.

Il sostegno nell'ambito del presente intervento è concesso per promuovere strumenti di gestione del rischio innovativi quali gli IST (Income Stabilization Tool) o strumento di stabilizzazione del reddito, basato sulla mutualità tra agricoltori, che mira a contrastare gli effetti negativi comuni alla volatilità dei prezzi e dei mercati oltre che all'instabilità dei redditi in agricoltura.

L'intervento mira a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno ai fondi IST, sia generali sia destinati a settori specifici, il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese agricole per contrastare gli effetti negativi connessi alla volatilità dei prezzi e dei mercati e la conseguente instabilità dei redditi aziendali.

Gli Strumenti di stabilizzazione del reddito possono operare in modo complementare a tutti gli strumenti di gestione del rischio di cui agli interventi SRF01, SRF02, SRF03 e SRF04.

In relazione agli altri interventi, diversi sono sia l'oggetto che il tipo di strumento, in quanto lo strumento

di stabilizzazione del reddito, proteggendo il reddito dell'impresa, offre una copertura inclusiva e più ampia di quella che potrebbe fornire la polizza assicurativa o il Fondo di mutualizzazione danni (compreso il Fondo Agricat).

L'intervento mira, infine, a incrementare il numero di imprese agricole aderenti a programmi di gestione del rischio e a favorire il riequilibrio territoriale e settoriale del sostegno pubblico, mediante la possibilità per le imprese di utilizzare lo/gli strumento/i più adatto/i alle specifiche esigenze aziendali, territoriali, settoriali.

Il sostegno di cui all'articolo 76 par.3 lettera b), è concesso solo per i fondi per la stabilizzazione del reddito che coprano un calo di reddito superiore al 20% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita annuale di reddito dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare con soddisfacente approssimazione la perdita effettiva di un singolo agricoltore in un determinato anno.

I fondi IST possono essere istituiti e gestiti da associazioni di agricoltori che rispettino le condizioni di cui alla legislazione Nazionale e Unionale, previo riconoscimento da parte dell'Autorità competente (Mipaaf).

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la zona

I beneficiari del sostegno sono i fondi IST istituiti da un Soggetto Gestore.

Criteri di ammissibilità

C.01 - I fondi IST devono essere riconosciuti dall'Autorità competente, conformemente alla normativa nazionale. A tal fine devono rispettare almeno i seguenti requisiti:

a. I soggetti che intendono istituire e gestire fondi di mutualizzazione devono adottare uno statuto, un regolamento che ne disciplini l'attività e una modellistica con gli aderenti (domanda di adesione al fondo e alla copertura mutualistica), in conformità alle disposizioni della normativa nazionale. I soggetti già costituiti per altre finalità devono adeguare il proprio statuto alle medesime disposizioni prima della richiesta di accreditamento ai sensi della normativa nazionale.

b. I fondi devono avere una durata minima di cinque anni.

c. I fondi devono prevedere sanzioni in caso di mancato o non corretto assolvimento degli obblighi contrattuali da parte degli agricoltori aderenti.

d. La contabilità ed il patrimonio del fondo di mutualizzazione, per gli scopi della sottomisura, devono essere tenuti separati da ogni altra eventuale attività del soggetto gestore del fondo. Tale soggetto è tenuto, ogni anno, a pubblicare un rendiconto di tutti i movimenti finanziari e ad adottare una politica trasparente dei flussi finanziari in entrata ed uscita dal fondo.

C.02 - Gli aderenti al fondo IST destinatari delle compensazioni finanziarie, devono:

1. essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

2. qualificarsi come agricoltori in attività ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 par. 5 del Reg. 2021/2115;

3. essere titolari del "Fascicolo Aziendale" nel quale devono essere dettagliati il piano di coltivazione/le superfici e/o la composizione zootecnica/gli animali utilizzati per ottenere il prodotto oggetto di copertura del fondo.

4. essere soggetti all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

C.03 - Le produzioni vegetali e gli allevamenti zootecnici assoggettabili alla copertura mutualistica IST e, nel caso dei fondi IST settoriali, i settori per i quali è ammissibile il sostegno per lo strumento di stabilizzazione del reddito, sono indicati nel Piano annuale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

C.04 - Conformemente all'art. 76 del Regolamento (UE) 2021/2115, i fondi IST coprono esclusivamente i cali di reddito superiori al 20% del reddito medio annuo dell'agricoltore nei tre anni precedenti, o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Nel caso di agricoltori insediati da meno di tre anni, il reddito medio

annuo è determinato sulla base del reddito di almeno un anno.

Il reddito medio annuo è dichiarato dall'imprenditore agricolo ed è verificato:

- a. tramite l'utilizzo di "Standard Income" (SI), determinati secondo la metodologia di cui alla sezione 9 e approvati annualmente dal Ministero
- b. sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del reddito ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il reddito più alto e quello con il reddito più basso, in caso di valori superiori allo SI.

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

Sono ammissibili al sostegno:

- a. le spese amministrative di costituzione del fondo IST, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
- b. gli importi versati dal fondo IST a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori aderenti;
- c. gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo IST ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori aderenti in caso di crisi;
- d. le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;
- e. il capitale iniziale del fondo IST.

Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo per la stabilizzazione del reddito compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno oggetto di copertura.

Il sostegno relativo agli importi versati dal fondo IST a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori tiene conto dell'eventuale sostegno già fornito per le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo e per il capitale iniziale del fondo stesso.

I contributi finanziari relativi alle integrazioni dei pagamenti annuali al fondo (70% del costo complessivo della copertura mutualistica) sono riconosciuti previa verifica dell'avvenuto pagamento della quota privata a carico dell'agricoltore, pari al 30% del costo complessivo della copertura mutualistica.

Altri obblighi

Il reddito medio annuo costituisce il valore massimo proteggibile ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno.

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5).

N.P.

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forma di sostegno

☒ **Sovvenzione**

☐ **Strumento finanziario**

Tipo di pagamenti

☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario

☐ costi unitari

☒ somme forfettarie

☐ finanziamento a tasso fisso

Base per l'istituzione

Articolo 83 comma 1 lett. d) e comma 2 lett. c) (politiche di coesione)

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Il tasso di sostegno è fissato al 70% della spesa ammessa. Se necessario, tale percentuale può essere adattata in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione.

Spiegazione supplementare

Per le spese amministrative di costituzione, relativamente ai costi diversi da quelli del personale viene riconosciuto un finanziamento a tasso fisso pari al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale, in applicazione dell'articolo 83 comma 1 lett. d) e comma 2 lett. c) (politiche di coesione)

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

☐ Sì ☐ No ☒ Misto

Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

Le spese amministrative di costituzione sostenute dal Soggetto Gestore dei Fondi di mutualizzazione esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

☐ Notifica ☐ Regolamento generale di esenzione per categoria ☐ Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo ☒ Importo minimo

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Compensazione delle perdite. Qual è la compensazione che fa scattare la soglia?

Sono ammissibili al sostegno esclusivamente i fondi IST che coprano una perdita di reddito superiore al 20 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Il reddito è calcolato su base unitaria. Per i fondi IST settoriali il reddito è riferito al settore di riferimento.

Quali sono il metodo di calcolo delle perdite e i fattori scatenanti per la compensazione?

Per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, inclusi gli altri ricavi connessi alla/e produzione/i coperta/e dall'IST e detratti i costi degli input variabili. Sono escluse dal calcolo del reddito per l'IST le altre fonti di reddito indirettamente collegate all'attività agricola.

In futuro, potranno essere utilizzati indici per calcolare la perdita annuale di reddito dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato dovrà consentire di determinare con soddisfacente approssimazione la perdita effettiva di un singolo agricoltore in un determinato anno.

Le modalità di calcolo del reddito rilevante ai fini IST sono determinate nel Piano annuale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Affinché gli agricoltori aderenti possano presentare richiesta di risarcimento al Fondo IST di appartenenza è necessario che sia preventivamente riscontrata l'intervenuta variazione delle condizioni di mercato (c.d. "trigger event") sulla base delle statistiche pubbliche disponibili o di studi o analisi specifiche condotte anche in ambito locale. A tal fine, nel Piano annuale sono definite le modalità per la rilevazione del "trigger event".

La perdita di reddito è calcolata moltiplicando la differenza tra il reddito su base unitaria dell'anno oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo imprenditore agricolo, ottenuto dalla media annua nel triennio precedente o della media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato, per le quantità vendute nell'anno.

I fattori scatenanti l'indennizzo, oltre al verificarsi del "trigger event" e al superamento della soglia minima di danno, sono rinvenibili nelle clausole contrattuali (franchigie, massimali, entrata in copertura, ecc...) delle coperture mutualistiche previste dai Fondi IST.

Metodologia di calcolo dello Standard Income

Il reddito Standard è il risultato della differenza tra il ricavo ed il costo di produzione della coltura/allevamento, come di seguito riportato.

La metodologia per il calcolo dei costi prevede i seguenti elementi di riferimento sui quali è incardinato il sistema di raccolta dati:

1. Individuazione delle tipologie aziendali (o cluster), ossia aziende simili per caratteristiche tecniche, organizzative, di collocazione orografica, dimensionali e destinazione della materia

prima, che sono quelle più rappresentative del prodotto/coltura oggetto di indagine.

2. Realizzazione iniziale e aggiornamento periodico di una minuziosa analisi contabile sul campo, presso un campione di aziende selezionate dai cluster definiti nel punto 1), tramite un campionamento ragionato, per la rilevazione dei dati tecnico-economici (compilazione della scheda tecnica). Il campione, di tipo non casuale, viene selezionato con un piano di campionamento all'interno di ciascuna tipologia aziendale tenendo conto delle varie caratteristiche che definiscono il gruppo.

3. Raccolta dei dati e calcolo di:

a. Costo medio di produzione per prodotto e cluster;

o Input produttivi : Sementi e piantine, Prodotti per l'alimentazione degli animali, Prodotti per la difesa, Fertilizzanti, Servizi agricoli (lavoro conto terzi), Prodotti energetici a consumo e acqua, Medicinali e spese veterinarie (farmaci, visite veterinarie, fecondazioni, vaccinazioni), Spese varie per mantenimento stalla (disinfettanti, detersivi, insetticidi), Smaltimento carcasse, Spandimento liquami, Assicurazioni sulle colture/animali;

o Contoterzismo passivo (ossia l'uso di servizi conto terzi).

L'unità statistica di rilevazione è l'azienda agricola. A causa dell'ampia numerosità e variabilità di tipologie di aziende agricole presenti sul territorio italiano, un campione statisticamente significativo dovrebbe essere costituito da un elevato numero di aziende/impresе, con la conseguenza di costi finanziari, umani e di tempo estremamente onerosi per la realizzazione di indagini di questo tipo.

Per ovviare a tale criticità, si procede ad individuare dei cluster di aziende simili, ciascuno dei quali rappresentativi di specifiche tipologie aziendali (secondo caratteristiche quali: l'areale di produzione per alcune caratteristiche, la specializzazione, la dimensione fisica ed economica, le tecniche produttive, ecc.). I cluster sono individuati per singolo prodotto, attraverso un primo passaggio di tipo desk e una successiva validazione field.

Ai responsabili dell'azienda agricola tramite un questionario vengono poste domande su:

1. Anagrafica aziendale, forma di conduzione, localizzazione, la Superficie Agricola Utilizzata e la ripartizione colturale, distinguendo tra superficie in proprietà e superficie in affitto;
2. Resa e prezzo della coltura oggetto di analisi e di eventuali sottoprodotti ad essa collegati dell'azienda, utili per il calcolo di un valore medio della produzione;
3. Quantità e prezzi degli Input produttivi e del contoterzismo passivo, precedentemente descritti, utili per il calcolo dei costi variabili;
4. Altre informazioni utili.

L'elaborazione dei dati è realizzata a livello di singolo cluster, ottenendo così il *costo medio di produzione per tipologia aziendale*.

La fase di elaborazione dei dati comprende azioni finalizzate alla verifica di errori nella raccolta dei dati, tra i quali si citano:

- errori dovuti a mancate o parziali risposte (ad esempio la mancata risposta relativa ad una operazione colturale fondamentale per una coltura);
- errori di incoerenza tra le risposte a livello elementare (come, ad esempio, l'incoerenza tra SAU totale e SAU specifica della coltura di interesse nell'ambito di una stessa intervista);
- errori di misura, come ad esempio gli errori di unità di misura;
- presenza di dati anomali (individuazione degli outliers, ossia ad esempio aziende con caratteristiche significativamente diverse da quelle della maggior parte delle altre appartenenti allo stesso cluster).

Per la componente positiva del reddito (ricavo), in relazione a ciascun cluster per il quale è stato determinato, con la metodologia descritta, il livello di costo ai fini IST (componente negativa), si procede alla valutazione del ricavo utilizzando le rese medie delle aziende monitorate e la media triennale o quinquennale del prezzo rilevato da ISMEA per ciascuno dei prodotti ammessi allo strumento della stabilizzazione del reddito.

Dalla differenza tra ricavi e costi così ottenuti si determina il Reddito Standard suddiviso per cluster da applicare come elemento di controllo delle dichiarazioni del reddito medio storico degli agricoltori

aderenti al Fondo IST.

Qual è il tipo di strumento per la gestione del rischio?

☐ Assicurazione

☒ Fondo di mutualizzazione

☐ Altro

Qual è la copertura delle perdite di produzione?

Qual è la copertura delle perdite di reddito?

non specifica per settore

specifica per settore

Quali sono le disposizioni per evitare una sovracompensazione di tale contributo?

Oltre quanto indicato alla sezione 3.6 del Piano, il sistema informatizzato specifico per le misure di gestione del rischio, denominato “Sistema di Gestione del Rischio” (SGR), integrato nella piattaforma SIAN, garantisce che non si verifichi alcuna forma di sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma dell’articolo 76 del Reg. 2115/2021 con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. A tal fine il sistema, basato sull’interscambio dati continuativo tra tutti gli attori coinvolti nell’implementazione degli interventi, prevede anche l’acquisizione delle perizie di danno secondo schemi standard informatizzati previsti dal Piano annuale.

Il sistema è integrato con la banca dati sui rischi in agricoltura istituita ai sensi del D.M. 18 luglio 2003 (Mipaaf) e si avvale dei servizi resi disponibili dall'anagrafe delle aziende agricole (DPR n.503/99). Il sistema gestisce la posizione della singola impresa (univocamente identificata), associando alla stessa un Piano di gestione individuale del rischio, che gestisce l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore, univocamente collegato all'azienda e ai suoi elementi strutturali (dati anagrafici, superfici, capi, valori storici individuali, ecc.).

Il piano è poi collegato allo strumento o agli strumenti di gestione del rischio scelti dall'impresa (polizza assicurativa, adesione al fondo di mutualizzazione, adesione all'IST). Sulla base di tali elementi, è possibile controllare l'assenza di sovrapposizioni o sovracompensazioni nell'ambito di ciascuna posizione individuale. Sempre a livello individuale, sarà possibile valutare eventuali sovracompensazioni derivanti dall'adesione allo strumento assicurativo (o ad un fondo di mutualizzazione) e contemporaneamente beneficiare delle compensazioni dell'IST (es. gli indennizzi per i danni ad una coltura sono registrati a sistema e saranno considerati nel calcolo del reddito annuale rilevante ai fini dell'intervento compensativo dell'IST). A livello complessivo, un sistema così configurato consentirà una piena tracciabilità degli interventi, consentendo di evitare doppi finanziamenti a favore della singola impresa.

I meccanismi per evitare sovracompensazione descritti per l'intervento SRF01 coincidono in caso di azione congiunta tra fondi di mutualizzazione danni/Fondo Agricat e strumento di stabilizzazione del reddito, ove diverso è il tipo di copertura ammissibile ad agevolazione, ma identico il tipo di strumento in termini di struttura e impianto attuativo.

10 Rispetto delle norme OMC

Amber Box

Spiegazione indicante se, ed eventualmente in che modo, l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni di cui all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC (Green Box)

Essendo prevista una soglia di danno inferiore al 30% (soglia 20%), l'intervento non rispetta l'allegato 2 dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura (Green Box).

11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%
IT - Italia	91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%

12 Importi unitari previsti - Definizione

Importo unitario previsto	Tipo di sostegno	Tasso o tassi di partecipazione	Tipo dell'importo unitario previsto	Regione o regioni	Indicatore o indicatori di risultato	L'importo unitario si basa su spese riportate?
SRF03-PLUA.00 - fondi mutualità reddito	Sovvenzione	91(2)(a)-IT-50,50% 91(2)(c)-IT-42,50% 91(2)(d)-IT-40,70%	Media		R.5	No

Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario

SRF03-PLUA.00 - fondi mutualità reddito

I costi di adesione alla copertura mutualistica variano in funzione della tipologia di fondo di appartenenza, dei rischi coperti, della vulnerabilità delle produzioni coperte e del livello di esposizione al rischio delle aziende agricole aderenti, pertanto, non è possibile adottare l'importo unitario uniforme.

Il pagamento medio è stimato sulla base degli importi annuali programmati per l'intervento e del numero medio di aziende beneficiarie del sostegno sulle integrazioni ai pagamenti annuali ai fondi IST della precedente programmazione e tiene conto della tendenza, registrata ormai da molti anni, di concentrazione delle aziende che vede diminuire il numero totale di agricoltori e aumentare la dimensione minima aziendale al fine di aumentarne la competitività. I primi pagamenti per ciascuna campagna avverranno dopo il 15 ottobre dell'anno di riferimento della medesima campagna e, quindi, nella tabella sono contabilizzati nell'anno finanziario successivo.

L'output non è cumulabile in quanto la maggior parte delle aziende aderiscono all'intervento ogni anno. Il valore massimo dello Unit Amount è calcolato stimando che in una qualsiasi annualità possano concentrarsi i pagamenti di aziende di grandi dimensioni, caratterizzate da un reddito rilevante. Con le risorse a disposizione, si stima comunque di poter finanziare fino alla campagna 2028. Nel 2029 si prevedono pagamenti relativi alle domande residuali delle campagne precedenti.

13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRF03-PLUA.00 - fondi mutualità reddito (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)	0,00	4.242,06	4.407,03	4.407,03	4.206,71	4.006,39	3.605,75	
	Maximum planned average unit amount (where applicable) (EUR)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	O.9 (unità: Beneficiari)	0,00	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	14.200,00
TOTALE	O.9 (unità: Beneficiari)	0,00	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	14.200,00
	Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica totale in EUR)	0,00	7.211.509,20	13.221.100,21	13.221.100,21	12.620.141,11	12.019.182,01	1.802.877,30	60.095.910,04
	Dotazione finanziaria indicativa annuale (Contributo dell'Unione in EUR)	0,00	3.230.775,20	5.923.087,86	5.923.087,86	5.653.856,60	5.384.625,33	807.693,80	26.923.126,65
	Di cui per lo strumento finanziario (Spesa pubblica totale in EUR)								
	Di cui per lo strumento finanziario (Contributo dell'Unione in EUR)								

	Di cui riporto (Spesa pubblica totale in EUR)								
	Di cui riporto (Contributo dell'Unione in EUR)								
	Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria minima di cui all'allegato XII (applicabile all'articolo 95, paragrafo 1, ai sensi degli articoli 73 e 75) (Spesa pubblica totale in EUR)								
	Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria minima di cui all'allegato XII (Contributo dell'Unione in EUR)								

SRF04 - fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofici

Codice intervento (SM)	SRF04
Nome intervento	fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofici
Tipo di intervento	RISK(76) - Strumenti di gestione del rischio
Indicatore comune di output	O.9. Numero di unità coperte da strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è programmato e attuato a livello nazionale e non sono previste declinazioni regionali o specificità a carattere territoriale

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto

SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto

R.5 Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti.

L'intervento mira a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno a un fondo di mutualizzazione nazionale, il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese agricole per la tutela delle produzioni agricole contro gli eventi di natura catastrofale meteorologici (alluvione, gelo-brina, siccità).

L'intervento, che prevede l'attivazione per tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti di una copertura mutualistica di base contro gli eventi catastrofici meteorologici, mira inoltre ad aumentare il grado di resilienza e la capacità di risposta delle aziende agricole ai cambiamenti climatici, a incrementare il numero di imprese agricole aderenti a programmi di gestione del rischio e a favorire il riequilibrio territoriale e settoriale del sostegno pubblico.

Il sostegno è concesso, a norma dell'articolo 76 par.3 lettera b), per l'attivazione di una copertura mutualistica contro gli eventi catastrofici che determinino perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata

sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

Per il pagamento della quota privata per l'adesione alla copertura mutualistica, a carico dell'agricoltore, è utilizzata una quota del 3% delle risorse destinate ai pagamenti diretti, secondo i limiti e le modalità di cui all'articolo 19 del Reg. 2021/2115. Le risorse di cui al richiamato articolo 19 sono destinate esclusivamente all'attivazione della copertura mutualistica di base contro gli eventi catastrofali meteorologici di cui al presente intervento. Il fondo di mutualizzazione nazionale può operare in sinergia con gli altri strumenti di risk management ed è amministrato da un Soggetto Gestore pubblico individuato dalla Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e s.m.i.

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la zona

Il beneficiario del sostegno è il fondo di mutualizzazione nazionale contro gli eventi catastrofali amministrato dal Soggetto Gestore pubblico.

Criteri di ammissibilità

C.01 – Gli agricoltori partecipanti al fondo di mutualizzazione nazionale, destinatari delle compensazioni finanziarie, devono:

- essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- qualificarsi come agricoltori in attività ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 par. 5 del Reg. 2021/2115;
- essere titolari del "Fascicolo Aziendale" nel quale devono essere dettagliati il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del fondo;
- essere beneficiari di pagamenti diretti.

C.02 – La definizione degli eventi e le produzioni e le tipologie colturali ammesse alla protezione del fondo di mutualizzazione nazionale sono indicate nel Piano annuale pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

C.03 - Il fondo di mutualizzazione nazionale copre esclusivamente perdite di produzione, determinate da eventi catastrofali previsti dal Piano annuale, che superino la soglia minima del 20% della produzione media annua dell'agricoltore, calcolata sui tre anni precedenti o sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. La produzione media annua è identificata in termini monetari (valore), al fine di esprimere un dato di sintesi delle rese delle diverse tipologie di vegetali coltivati dalle aziende.

Nel caso di copertura del Fondo in abbinamento a polizze assicurative agevolate per la medesima combinazione comune/prodotto/rischio, la produzione media annua è dichiarata e verificata secondo le procedure di cui al paragrafo 5 dell'intervento SRF01 in materia di assicurazioni agevolate.

Nei casi di copertura in carico solo al Fondo, la produzione media annua è determinata tramite l'utilizzo di "Indici di valori" (VI), individuati secondo la metodologia definita dall'AdG e da questa approvati annualmente, secondo modalità che consentano di ottenere un'approssimazione soddisfacente dal punto di vista statistico della produzione storica individuale.

La compensazione non copre eventuali perdite di valore risultanti da variazioni del prezzo delle produzioni intervenute tra la stipula della domanda di adesione alla copertura mutualistica e il verificarsi dell'evento o la liquidazione del danno.

Gli indennizzi finanziari pagati dal fondo di mutualizzazione agli agricoltori non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai rischi coperti dal fondo; pertanto, non coprono costi aggiuntivi che costituiscono perdite economiche.

C04. Sono potenzialmente titolari a ottenere il risarcimento del danno esclusivamente gli agricoltori aderenti al Fondo, in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 5 p.to C.01, che abbiano presentato denuncia di sinistro al Fondo (o alla Compagnia nel caso di copertura del Fondo in abbinamento a polizze assicurative agevolate per la medesima combinazione comune/prodotto/rischio) e che risultino ricadenti in aree effettivamente interessate dall'evento catastrofale rilevato.

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

Sono ammissibili al sostegno le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo per la realizzazione, insieme alla quota privata, della copertura mutualistica di base contro gli eventi catastrofali meteorologici.

I contributi finanziari relativi alle integrazioni dei pagamenti annuali al fondo (70% del costo complessivo della copertura mutualistica) sono riconosciuti previa verifica dell'avvenuto pagamento della quota privata a carico dell'agricoltore, pari al 30% del costo complessivo della copertura mutualistica.

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5).

N.P.

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forma di sostegno

☒ **Sovvenzione**

☐ **Strumento finanziario**

Tipo di pagamenti

☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario

☐ costi unitari

☐ somme forfettarie

☐ finanziamento a tasso fisso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Il tasso di sostegno è fissato al 70% della spesa ammessa. Se necessario, tale percentuale può essere ridotta in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione.

Spiegazione supplementare

spiegazioni già fornite nelle sezioni precedenti

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

☐ Sì ☒ No ☐ Misto

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

☐ Notifica ☐ Regolamento generale di esenzione per categoria ☐ Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo ☐ Importo minimo

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Compensazione delle perdite. Qual è la compensazione che fa scattare la soglia?

Il sostegno è limitato alle coperture mutualistiche contro i rischi catastrofali, prestate dal Fondo di mutualizzazione nazionale contro gli eventi catastrofali, che coprono perdite superiori a una soglia minima del 20% della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, come indicato nella sezione 5.

Quali sono il metodo di calcolo delle perdite e i fattori scatenanti per la compensazione?

Il superamento della soglia minima di danno è accertato secondo una delle seguenti modalità:

- nel caso di copertura del Fondo in abbinamento a polizze assicurative agevolate per la medesima combinazione comune/prodotto/rischio, tramite le procedure indicate al punto 9 dell'intervento SRF01 in materia di assicurazioni agevolate;

- nei casi di copertura in carico solo al Fondo, a seguito delle dichiarazioni rese dagli agricoltori in sede di presentazione della denuncia di sinistro, viene verificato che gli stessi risultino ricadenti in aree effettivamente interessate dall'evento catastrofale, rilevato, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità, tramite specifici indicatori agrometeorologici distinti per avversità pubblicati nel Piano annuale. Successivamente, la quantificazione delle perdite economiche risarcibili è operata per tutte le aziende

agricole sinistrate sulla base dei danni periziati su campioni rappresentativi di ciascun ambito territoriale interessato dall'evento catastrofale, secondo modalità che consentano di ottenere un'approssimazione soddisfacente dal punto di vista statistico della perdita reale individuale.

La compensazione può essere calcolata sulla base di un indice di valore protetto commisurato ai costi variabili medi di produzione per le colture interessate dall'evento avverso calcolato secondo la metodologia di seguito indicata sulla base degli "Standard Value" (SV) di cui agli interventi SRF01 e SRF02.

Per il calcolo dell'indennizzo il Fondo applica le disposizioni contrattuali (scoperti, massimali, entrata in copertura, ecc.) previste dalla copertura mutualistica.

Nel caso di copertura del Fondo combinata con le polizze assicurative agevolate per la medesima combinazione comune/prodotto/rischio, la compatibilità e la coerenza d'intervento dei due strumenti è definita ex-ante nel Piano di gestione del rischio con la definizione delle principali disposizioni contrattuali comuni, fatti salvi i controlli di sovracompensazione indicati al successivo riquadro.

Metodologia di calcolo del Valore Indice

Il Valore Indice costituisce l'importo massimo ad ettaro/unità risarcibile per prodotto nel caso di aziende agricole coperte dal Fondo mutualistico nazionale.

Esso rappresenta una quota del ricavo medio unitario statistico pluriennale per prodotto potenzialmente sufficiente a coprire i costi variabili di produzione ad ettaro/unità ordinariamente sostenuti dalle aziende agricole per produrre la coltura in questione.

L'elenco dei prodotti è allegato al Piano annuale di gestione del rischio (PGRA) ed i relativi Valori Indice sono aggiornati annualmente e approvati con provvedimento dell'Autorità di gestione in coerenza con la presente metodologia di calcolo del Valore Indice:

1. Elaborazione per ciascun prodotto del ricavo medio statistico determinato sulla base della resa media pluriennale (non inferiore a tre anni e depurati dei dati significativamente divergenti e degli outlier) di fonte Sian-Sgr e del prezzo medio triennale di fonte Ismea;
2. Verifica che il ricavo medio statistico di cui al punto 1 sia uguale o inferiore allo Standard Value; nel caso in cui sia superiore, riconduzione del ricavo medio statistico allo Standard Value;
3. Elaborazione dell'indice di costo di produzione variabile per ettaro/unità di prodotto calcolato come percentuale di incidenza dei consumi intermedi sul valore della produzione agricola ai prezzi di base (calcolati a prezzi correnti) per le colture vegetali (Coefficiente Incidenza Costi). Le variabili consumi intermedi e valore della produzione agricola provengono dalla media dell'ultimo triennio disponibile in base ai dati di fonte Istat;
4. Elaborazione del Valore indice per prodotto moltiplicando il ricavo medio statistico per il coefficiente determinato al punto 3.
5. In caso di prodotti normalmente irrigui coltivati senza irrigazione o di prodotti coltivati in situazioni agronomiche difformi dall'ordinarietà, può essere applicato un coefficiente di abbattimento.

Relativamente ai prodotti per cui non è possibile calcolare il Valore Indice conformemente alla suddetta metodologia per mancanza di dati, si applica il rispettivo Standard Value moltiplicato per un coefficiente di riduzione che può essere differenziato anche per singolo comparto. Il suddetto coefficiente è calcolato come media dell'incidenza dei Valori Indice sui rispettivi Standard Value per tutti i prodotti (o per tutti i prodotti di un determinato comparto) per i quali sono state elaborate le rese medie.

Qual è il tipo di strumento per la gestione del rischio?

☐ Assicurazione

☒ Fondo di mutualizzazione

☐ Altro

Qual è la copertura delle perdite di produzione?

colture
orticoltura

Qual è la copertura delle perdite di reddito?

non specifica per settore

specifica per settore

Quali sono le disposizioni per evitare una sovracompensazione di tale contributo?

Oltre quanto indicato nella sezione 3.6 del Piano, il sistema informatizzato specifico per le misure di gestione del rischio, denominato “Sistema di Gestione del Rischio” (SGR), integrato nella piattaforma SIAN, garantisce che non si verifichi alcuna forma di sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma dell’articolo 76 del Reg. 2115/2021 con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. A tal fine il sistema, basato sull’interscambio dati continuativo tra tutti gli attori coinvolti nell’implementazione degli interventi, prevede oltre l’acquisizione delle perizie di danno secondo schemi standard informatizzati previsti dal Piano annuale anche la verifica della presenza di clausole contrattuali (assicurative/mutualistiche) recanti percentuali massime di indennizzo, in caso di azione congiunta tra polizze e Fondo Agricat, che sommate tra loro non superino il valore totale della perdita subita dall’agricoltore.

Il sistema è integrato con la banca dati sui rischi in agricoltura istituita ai sensi del D.M. 18 luglio 2003 (Mipaaf) e si avvale dei servizi resi disponibili dall'anagrafe delle aziende agricole (DPR n.503/99). Il sistema gestisce la posizione della singola impresa (univocamente identificata), associando alla stessa un Piano di gestione individuale del rischio, che gestisce l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore, univocamente collegato all'azienda e ai suoi elementi strutturali (dati anagrafici, superfici, capi, valori storici individuali, ecc.).

Il piano è poi collegato allo strumento o agli strumenti di gestione del rischio scelti dall'impresa (polizza assicurativa, adesione al fondo di mutualizzazione, adesione all'IST). Sulla base di tali elementi, è possibile controllare l'assenza di sovrapposizioni o sovracompensazioni nell'ambito di ciascuna posizione individuale (es. il rischio su una determinata coltura, coperto da più di una polizza/certificato o contemporaneamente da una polizza/certificato e dall'adesione ad un fondo di mutualizzazione). Sempre a livello individuale, sarà possibile valutare eventuali sovracompensazioni derivanti dall'adesione al Fondo Agricat e contemporaneamente beneficiare delle compensazioni dell'IST (es. gli indennizzi per i danni ad una coltura sono registrati a sistema e saranno considerati nel calcolo del reddito annuale rilevante ai fini dell'intervento compensativo dell'IST). A livello complessivo, un sistema così configurato consentirà una piena tracciabilità degli interventi, consentendo di evitare doppi finanziamenti a favore della singola impresa.

I meccanismi per evitare sovracompensazione descritti per l’intervento SRF01 coincidono in caso di azione congiunta tra Fondo Agricat e strumento di stabilizzazione del reddito; i Fondi di mutualizzazione danni non coprono i rischi catastrofali (vedi sez. 3.6 PSP)

10 Rispetto delle norme OMC

Amber Box

Spiegazione indicante se, ed eventualmente in che modo, l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni di cui all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC (Green Box)

Essendo prevista una soglia di danno inferiore al 30% della produzione media storica dell’agricoltore, l’intervento non rispetta le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura (Green Box).

11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%
IT - Italia	91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%
IT -	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
Italia				

12 Importi unitari previsti - Definizione

Importo unitario previsto	Tipo di sostegno	Tasso o tassi di partecipazione	Tipo dell'importo unitario previsto	Regione o regioni	Indicatore o indicatori di risultato	L'importo unitario si basa su spese riportate?
SRF004 - PLUA04 - fondo mutualizzazione nazionale CAT	Sovvenzione		Media		R.5	No

Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario

SRF004 - PLUA04 - fondo mutualizzazione nazionale CAT

Il pagamento medio è stimato sulla base degli importi annuali programmati per l'intervento e del numero di aziende beneficiari degli aiuti diretti (n. beneficiari: 796.770).L'output non è cumulabile in quanto la maggior parte delle aziende aderiscono all'intervento ogni anno. Inoltre, in linea con le tempistiche di pagamento del primo pilastro, i primi pagamenti per ciascuna campagna protetta dal Fondo avverranno dopo il 15 ottobre dell'anno di riferimento della medesima campagna e, quindi, sono contabilizzati nell'anno finanziario successivo. Con le risorse a disposizione, si stima comunque di poter finanziare fino alla campagna 2027. Nel 2029 si prevedono pagamenti relativi alle domande residuali delle campagne precedenti. Infine, il valore massimo dello Unit Amount è calcolato stimando che in una qualsiasi annualità possano concentrarsi i pagamenti di aziende di grandi dimensioni.

13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRF004 - PLUA04 - fondo mutualizzazione nazionale CAT (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)	0,00	332,61	292,14	318,61	350,14	334,22	876,70	
	Maximum planned average unit amount (where applicable) (EUR)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	O.9 (unità: Beneficiari)	0,00	610.000,00	790.000,00	796.000,00	796.770,00	796.770,00	40.500,00	3.830.040,00
TOTALE	O.9 (unità: Beneficiari)	0,00	610.000,00	790.000,00	796.000,00	796.770,00	796.770,00	40.500,00	3.830.040,00
	Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica totale in EUR)	0,00	202.893.300,82	230.791.129,69	253.616.626,03	278.978.288,63	266.297.457,33	35.506.327,64	1.268.083.130,14
	Dotazione finanziaria indicativa annuale (Contributo dell'Unione in EUR)	0,00	90.896.735,42	103.395.036,54	113.620.919,27	124.983.011,20	119.301.965,24	15.906.928,70	568.104.596,37
	Di cui per lo strumento finanziario (Spesa pubblica totale in EUR)								
	Di cui per lo strumento finanziario (Contributo dell'Unione in EUR)								
	Di cui riporto (Spesa pubblica totale in EUR)								
	Di cui riporto (Contributo dell'Unione in EUR)								

	Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria minima di cui all'allegato XII (applicabile all'articolo 95, paragrafo 1, ai sensi degli articoli 73 e 75) (Spesa pubblica totale in EUR)								
	Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria minima di cui all'allegato XII (Contributo dell'Unione in EUR)								